



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Riccardo Rosetti - **Presidente rel.**

dott. Gianluca Gelso - **Giudice**

dott. Andrea Barzellotti - **Giudice**

nel procedimento n. 89-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Fabrizio GENTILI, nato a Roma il 12 giugno 1967, c.f. GNTFRZ67H12H501P, residente in Civitavecchia, via Cialdi 3/d, rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo pec: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Gentili Fabrizio per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. CCII mettendo a disposizione il proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Civitavecchia e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;



rilevato che il ricorrente non riveste attualmente la qualità di imprenditore atteso che ha affermato di svolgere da anni attività di consulenza contabile, è amministratore unico di società di capitali ma non risulta che eserciti in proprio attività imprenditoriali, né risulta rivestire cariche in società di persone tanto da essere illimitatamente responsabile e fallibile in proprio;

considerato che il gestore nominato dall'OCC ha riferito di un procedimento penale pendente a carico del ricorrente per reati di bancarotta e di una intervenuta condanna in appello giustificata dalla qualifica attribuita quale amministratore di fatto ma ha anche riferito che la sentenza di appello è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione e che non si è celebrato ancora il giudizio di rinvio, sicché anche sotto questo profilo non emergono circostanze ostative;

considerato che il ricorrente ha accumulato ingenti debiti in qualità di amministratore di società di capitali attive nel passato e di fideiussore di società di capitali;

considerato che, pertanto, il ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI appare, allo stato, legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il Gentili è titolare di un più che discreto patrimonio immobiliare che, tuttavia, è stato stimato nelle perizie in atti in un valore di alcune centinaia di euro e non appare sufficiente a soddisfare i creditori che vantano crediti per più di 5 milioni di euro; considerato che da alcuni anni il ricorrente percepisce modesti redditi e comunque tali da non consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni su di esso gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta – dopo ordinanza interlocutoria del Giudice delegato - tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi, la quale – dopo l'integrazione - ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

rilevato che il ricorrente, consulente contabile, ha riferito di avere un reddito medio pari ad euro 11.000,00 annui netti e ha chiesto sia sottratta alla liquidazione una pari quota di reddito da destinare alle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

considerato che, in ragione di quanto esposto, il Collegio stima equo sottrarre alla liquidazione la somma di euro 1.100,00 euro mensili netti per il ricorrente che, unitamente al contributo della compagna, appare sufficiente a garantire le esigenze primarie di mantenimento del nucleo familiare;

considerato che il ricorrente non ha chiesto di sottrarre alla liquidazione beni mobili registrati o beni immobili né di mantenerne il possesso fino alla liquidazione;



rilevato che si applicano gli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, con conseguente divieto di proseguire le azioni esecutive individuali;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Fabrizio GENTILI, nato a Roma il 12 giugno 1967, c.f. GNTFRZ67H12H501P, residente in Civitavecchia, via Cialdi 3/d;
- 2) nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Paola Peruzzi;
- 4) ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) dichiara, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lettera b), che non è compreso nella liquidazione per essere destinato al mantenimento del ricorrente e del nucleo familiare il reddito di Gentili Fabrizio nei limiti della somma di euro 1.100,00 mensili nette;
- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 10) dispone che entro il 15/09 e il 15/03 di ogni anno (a partire dal 15/03/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili intestati al debitore come specificamente identificati nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC

Civitavecchia, 19.9.2023

Il Presidente est.

dott. Riccardo Rosetti

